

Regolamento

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del decreto n. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni).

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. Le parti, d'intesa con l'Organismo, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento.

4. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito

www.mediazioneprojustitia.it. L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

ART. 2 LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si svolgerà presso le sedi dell'Organismo di Mediazione Antemar pro Justitia comunicate al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell'attività di mediazione e dunque nei luoghi del giudice territorialmente competente per la controversia.

2. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del Mediatore. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Mediatore e degli eventuali ausiliari, saranno a carico delle parti.

3. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche sul sito www.mediazioneprojustitia.it.

L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza.

ART. 3 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di Mediazione, redatta dalla parte

personalmente o dal suo rappresentante legale o da un avvocato munito di procura speciale a conciliare, può essere:

– depositata o spedita presso le segreterie delle diverse sedi dell'Organismo di Mediazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

– spedita per posta elettronica certificata (unitamente alla ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria) agli indirizzi PEC delle singole sedi.

La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on-line e pubblicata sul sito www.mediazioneprojustitia.it, sia in forma cartacea da richiedere alle Segreterie delle diverse sedi dell'Organismo.

2. La domanda deve contenere:

- il nome dell'Organismo di Mediazione.
- Il nome, i dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, presso cui effettuare le dovute comunicazioni.
- Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo il nome del legale che assiste nel procedimento di mediazione.
- L'oggetto della lite.
- Le ragioni della pretesa.
- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

3. Ricevuta la domanda, l'Organismo ne dà comunicazione

all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, fissando la data del primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito della domanda, salvo motivate esigenze organizzative.

4. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza.

5. In caso di ricorso alla procedura su invito del Giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'istanza.

6. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

7. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.mediazioneprojustitia.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.

8. L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.

9. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 4 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle

informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori presenti per il tirocinio assistito, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. 5 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. L'Organismo nomina il mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet www.mediazioneprojustitia.it

2. Il Mediatore non decide la controversia ma si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

3. L'Organismo designa il Mediatore sulla base della specifica competenza professionale desunta dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, di

eventuali conoscenze tecniche e linguistiche, dell'esperienza maturata e documentata.

4. Le parti possono scegliere di comune accordo il Mediatore, che sarà nominato dall'Organismo, se disponibile, e se la scelta è in linea con i citati criteri inderogabili stabiliti dall'Organismo per l'assegnazione degli affari di mediazione.

5. L'Organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni.

6. Ad ogni singolo affare di mediazione l'Organismo può assegnare fino a due Mediatori, in qualità di tirocinanti, come prevede il D.M. 180/2010 come modificato dal decreto 6 luglio 2011 n. 145.

7. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della mediazione, l'Organismo Antemar pro Justitia, previo accordo con le parti, potrà nominare un "Collegio di Conciliazione" composto da un massimo di tre membri.

8. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo si può avvalere di Esperti iscritti negli albi tenuti presso l'Organismo o, in mancanza, presso i tribunali, i cui compensi verranno determinati secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordati con le parti. Il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti nella tabella delle indennità, rimanendo in parti uguali a carico delle parti o come diversamente concordato. Il Mediatore, dandone adeguata motivazione, non è tenuto ad attenersi alle conclusioni dell'Esperto nella formulazione della sua proposta.

ART. 6 TIROCINIO ASSISTITO

1. L'Organismo Antemar pro Justitia consente gratuitamente ai Mediatori che ne facciano richiesta il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del decreto 18 ottobre 2010 n. 180 come modificato dal decreto 6 luglio 2011, n. 145.

2. Agli incontri di mediazione potranno essere presenti non più di due tirocinanti.

3. L'Organismo tiene un Registro del Tirocinio nel quale annota il nominativo del tirocinante, il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, il giorno dell'incontro.

4. Il Mediatore Tirocinante è tenuto a tutti i vincoli di segretezza e riservatezza di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 7 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore nominato prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. Il Mediatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse e di cause di incompatibilità di cui all'art. 14 bis del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal D.M. 145/2011 e dal D.M. 139/2014, in ordine alla procedura di mediazione per la quale è stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e all'Organismo le

ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

3. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

5. Ferma restando la dichiarazione di indipendenza e imparzialità e neutralità del mediatore, risulterà incompatibile in ogni modo con l'assunzione dell'incarico il mediatore che versi in una delle condizioni previste dall'art. 51 numeri 1,2,3,4,5 c.p.c., così come richiamato dall'art. 815 c.p.c.

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore incaricato cura la procedura di conciliazione nel rispetto delle disposizioni delle norme del Decreto Legislativo n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza su indicazione del Mediatore, sentite

le parti.

3. Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

4. Ogni rapporto di qualsiasi natura, economica e non, è gestito direttamente ed esclusivamente dalla sede dell'Organismo di Mediazione presso la quale svolge la sua prestazione professionale che se ne assume i relativi oneri, anche fiscali.

In ogni caso della sua opera professionale non risponde l'Organismo Antemar pro Justitia.

5. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. L. 4 marzo 2010 n. 28, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente; la proposta medesima può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni

separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

8. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

9. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 9 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione di persona o tramite il proprio rappresentante legale fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il Mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo procede con lo svolgimento.

ART. 10 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Conclusa la mediazione il Mediatore redige il verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

2. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la Scheda di Valutazione del Servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 11 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige processo verbale sottoscritto dalle parti presenti e dal Mediatore e ne consegna copia alle parti presenti.

ART. 12 ACCORDI TRA ORGANISMI

1. L'Organismo di Mediazione può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia, salvo quanto stabilito nell'art.14 comma 9 del presente Regolamento.
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 14 INDENNITA' – CRITERI DI DETERMINAZIONE

- 1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, art. 16 e successive integrazioni e modificazioni. A detti importi deve essere applicata l'I.V.A. in base all'aliquota vigente.**
- 2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente Regolamento che costituisce parte integrante dello stesso.**
- 3. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 (IVA esclusa) per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 (IVA esclusa) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Sempre al momento del deposito dell'istanza, sono dovute dall'istante euro 5,00 più IVA per il servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata successiva alla prima.**
- 4. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente Regolamento. A detti importi deve essere applicata l'I.V.A. in base all'aliquota vigente.**
- 5. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'Organismo di**

mediazione.

6. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del DM 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;**
- b) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;**
- c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;**
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.**

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

10. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento. Nel caso di nomina di uno o più mediatori ausiliari o di un Collegio di Mediatori gli onorari potranno essere aumentati fino ad un massimo del 50%.

12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14. Oltre quanto previsto dal D.M. 180 2010 e

successive modificazioni, l'Organismo Antemar si riserva la facoltà di proporre delle particolari riduzioni sulle indennità in riferimento a Convenzioni con Enti Pubblici e Privati o a seguito di iniziative speciali proposte a determinate categorie.

ART. 15 GRATUITO PATROCINIO

1. L'Organismo tiene un Registro, nel quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ART. 16 PRIVACY

1. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 CLAUSOLA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. n. 28 del 2010 e nel D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.